

Coordinatori di sicurezza aggiornati nei convegni

La formazione obbligatoria del coordinatore alla sicurezza può essere svolta interamente tramite seminari e convegni. Per il responsabile, invece, non può rappresentare più del 50% del totale di ore di aggiornamento complessivo. Questo uno dei chiarimenti forniti dal Consiglio nazionale degli ingegneri nella circolare n. 296 avente ad oggetto le modifiche dell'accordo stato-regioni n. 128 del 7 luglio 2016 inerente la formazione e l'aggiornamento per i responsabili del servizio di prevenzione e protezione (Rspp) e per i coordinatori sicurezza in progettazione (Csp) e in esecuzione (Cse). In merito all'assolvimento degli obblighi formativi tramite convegni, come detto, per il coordinatore può valere per tutte le ore obbligatorie mentre il responsabile può svolgere solo il 50% del totale. Un altro aspetto trattato è quello dell'aggiornamento professionale. L'accordo 128/2016, affermano dal Cni, stabilisce che: «In tutti i casi, per poter esercitare la propria funzione, gli Rspp e gli Aspp dovranno, in ogni istante, poter dimostrare che nel quinquennio antecedente hanno partecipato a corsi di formazione per un numero di ore non inferiore a quello minimo previsto. Indipendentemente dalle date relative alle abilitazioni, occorre dimostrare di possedere nel quinquennio antecedente interessato all'atto della verifica dei requisiti in possesso dal professionista l'aggiornamento richiesto dall'Accordo per poter esercitare il ruolo». «Il legislatore ha voluto intendere che l'obbligo della continuità dell'aggiornamento quinquennale decade solo ed esclusivamente a una condizione di vita non lavorativa da parte del professionista stesso. È chiaro, quindi, che tale condizione non permette al professionista l'esercizio delle funzioni, ma non fa decadere il credito formativo acquisito dai corsi abilitanti». Infine, il Consiglio ricorda i punti cardini dell'accordo: salvo criteri specifici stabiliti in anticipo, tutti i corsi di formazione sulla sicurezza possono ammettere un numero massimo di 35 unità; i docenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 6 marzo 2013. Infine, viene ricordato come la modalità e-learning è da ritenersi valida solo se espressamente prevista da norme e accordi Stato-regioni o dalla contrattazione collettiva.

Michele Damiani

